

Direttore: Elena Fiore

Martedì 20 Luglio 2010, n.

[Scarica la versione in PDF](#) • [Stampa questo numero](#) • [Archivio Quotidiani](#) • [Archivio Dottrina](#) • [Archivio Quesiti](#)

Analisi

Assicurazione RCA: azioni e sanzioni

M. Bellelli

(Assistente scelto polizia municipale Unione Terre d'Argine (Carpi MO))

P. Villani

(Politecnico di Milano - DIAR Infrastrutture viarie)

Recentemente la normativa relativa all'assicurazione RC Auto obbligatoria ha subito diverse modifiche, la più significativa delle quali è la liberalizzazione.

Va ricordato come nel nostro Paese possano essere assicurati soltanto i veicoli qui immatricolati; i veicoli stranieri sono soggetti al regime della copertura automatica, o della carta verde oppure della polizza di frontiera (carta rosa).

La quasi totalità delle compagnie assicuratrici ha stabilito nuove regole volte a non corrispondere alcun premio per danni esigui...

[Consulta il testo integrale](#)

Quesiti

Stabilimento balneare - autorizzazione - competenza
www.ufficiocommercio.it

Affidamento in outsourcing - contenzioso tra la società e Poste - soccombenza - richiesta di maggiori spese e prescrizioni
www.vigilaresullastrada.it

In primo piano

Estorsione

Il parcheggiatore abusivo che si limita a chiedere un euro per spostare le auto i sosta per fare uscire un automobilista può commettere il reato di estorsione se se l'azione è idonea a porre in atto una violenza o una minaccia

Corte di Cassazione Penale sez.II 1/4/2010 n. 12762

Compensazione spese

La compensazione delle spese deve essere sempre motivata e la motivazione p evincersi anche dal corpo della sentenza

Giudice di Pace Prato 15/3/2010 n. 414

Iscrizione ipotecaria

Anche per l'iscrizione ipotecaria si può ricorrere alla C.T. solo se derivante da crediti di imposte e tasse

Corte di Cassazione Sezioni unite 22/2/2010 n. 4077



Rassegna stampa

Usa, niente alcol test e l'auto non parte

Una legge - in vigore a metà agosto - impone a chi ha precedenti per guida in stato di ebbrezza la prova ad ogni accensione della macchina...

Fonte: www.repubblica.it

La tappezzeria dell'auto? Di bottiglie

La Miko ricicla plastica per gli interni delle automobili...

Fonte: motori.corriere.it

La super moto col motore da automobile

La nuova ammiraglia Bmw ha un propulsore da sei cilindri in linea: 1.600 cc e grande personalità...

Fonte: motori.corriere.it

Strade killer, Milano seconda in Italia per decessi

Con 680 decessi, 41.827 incidenti l'anno e 56.953 feriti, la Lombardia detiene questo triste primato, sottolineato dai numeri forniti dalla Polizia Stradale e raccolti da Viasat Group nella quinta edizione della Guida della Sicurezza Stradale...

Fonte: www.ultimenotizie.tv

Comitato di redazione: Sergio Bedessi, Alberto Gardina, Maurizio Marchi

Pubblicazione periodica registrata al Tribunale di Rimini 8 luglio 2005 n. 11/2005

Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione, anche parziale, del materiale pubblico senza autorizzazione dell'Editore
PoLnews è un servizio Maggioli Spa © 1997-2010 • P.iva 02066400405

Assicurazione RCA: azioni e sanzioni

M. Bellelli (Assistente scelto polizia municipale Unione Terre d'Argine (Carpi MO)

P. Villani (Politecnico di Milano - DIAR Infrastrutture viarie)

Recentemente la normativa relativa all'assicurazione RC Auto obbligatoria ha subito diverse modifiche, la più significativa (e) quali è la liberalizzazione.

Va ricordato come nel nostro Paese possano essere assicurati soltanto i veicoli qui immatricolati; i veicoli stranieri (s) soggetti al regime della copertura automatica, o della carta verde oppure della polizza di frontiera (carta rosa).

La quasi totalità delle compagnie assicuratrici ha stabilito nuove regole volte a non corrispondere alcun premio per (d) esigui e spesso, per danni economicamente contenuti, sarà l'assicurato a dover pagare in solido la riparazione. Se da un (l) le compagnie si tutelano contro possibili raggiri (molto diffusi) dall'altro hanno determinato una situazione di generale sfid (n) nell'utenza che, dichiarando una assicurazione inesistente o scaduta, presume di ovviare a quello che ritiene essere un at (n) normativo (l'obbligo di assicurazione introdotto la sera della Vigilia di Natale del lontano 1969 (Legge 990 del 24/12/1969). Evidentemente l'utenza sa che la contraffazione dei documenti assicurativi consente peraltro di non incorrere nel sequ (d) del veicolo.

Non può trovare applicazione infatti la confisca amministrativa del veicolo scoperto da assicurazione per la R.C. aut (d) circolazione con documenti assicurativi oggetto di contraffazione o alterazione, in ragione della sovrapposizione di pote (d) capo alle autorità deputate a pronunciarsi in ordine al provvedimento definitivo di confisca amministrativa dell'oggetto (d) provvedimento. Da una parte si ha infatti il riferimento all'art. 240 del c.p., e dall'altra l'art. 193 c.d.s. comma 4 bis: *"Salvo (d) debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa (d) veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi fa (d) contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente perio (d) sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicar (d) disposizioni dell'articolo 213 del presente codice."*

Inoltre per la confisca amministrativa non si può fare riferimento all'art. 21 comma 1 della legge n. 689 del 1981 poich (d) norma di riferimento, art. 32 della Legge 990/1969 è stata abrogata per i veicoli [art. 21 Legge 689/1981: *"quando è acce (d) la violazione del primo comma dell'art. 32 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicc (d) motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con l'ordina (d) ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei me (d) Non si può quindi procedere con la confisca del veicolo in base al comma 4 dell'art.193 c.d.s. poiché la richiamata norr (d) stata abrogata. Sorge spontanea però una domanda: perché il legislatore, così come indicato nell'art. 231 del c.d.s (d) stralciato questa semplice ed efficace norma riferita ai veicoli (mantenendola invece per i natanti ?)*

Vediamo ora il disposto normativo dell'art. 1901 del Codice Civile: (art. 1901 c.c.) *" Mancato pagamento del premio - (d) contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle (d) ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non pe (d) premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scade (d) Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mes (d) giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagament (d) premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese."*

Si evidenzia quindi, come in caso di mancata corresponsione di un rateo semestrale o inferiore, la polizza non abbia alc (d) validità a partire dal giorno successivo a quella indicata sul contrassegno di assicurazione mentre, per le polizze annue (d) periodo di validità sarà prorogato di ulteriori quindici giorni.

Appare evidente però che, anche qualora la polizza stipulata sia "a tempo" e, ad esempio valga solo per tre giorni (d) settimana, la stessa non possa non intendersi prorogata se il contraente non abbia pagato entro la scadenza della ste (d) Infatti per l'art. 1901 c.c. viene concessa una proroga di ventiquattro ore oppure di quindici giorni a prescindere.

Leggiamo poi quanto è riportato dall'art.193 del c.d.s., comma 3: *"(Art. 193 - Obbligo dell'assicurazione di responsa (d) civile) ...3. La sanzione amministrativa ... è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità ve (d) terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del cc (d) civile."*

Secondo il codice della strada è quindi possibile rinnovare la polizza assicurativa annuale sino a trenta giorni dop (d) scadenza.

In caso di eventuale controllo di un veicolo si potrà dunque applicare l'art.193 c.d.s., qualora siano trascorse ventiquattro (d) dalla scadenza per le polizze semestrali e quindici giorni per quelle annuali, ed applicare inoltre le sanzioni di cui all'art. (d) ed eventualmente l'art. 180.

Qualora l'agente accertatore controlli un tagliando esposto sul parabrezza del veicolo in sosta, non potrà però rendersi c (d) se si tratti di polizza annuale o semestrale e, conseguentemente, converrebbe "concedere" trenta giorni di bonus di cope (d) così previsti ai sensi dell'art. 1901 CC per le polizze annuali.

Ma, qualora siano trascorsi sei mesi dalla data esposta sul contrassegno si potrà invece procedere alla conf (d) amministrativa poiché il veicolo risulta non assicurato. Anche in questo caso sorge spontanea una domanda: se si (d) procedere ad un pagamento tardivo sino a trenta giorni dopo la naturale scadenza, perché il legislatore pone un termine (d) mesi per dichiarare un veicolo "non assicurato"?

Al momento del controllo sul veicolo in sosta, non va dimenticato poi come esistano compagnie assicuratrici "di fantasia", (d) nomi sono dovuti appunto alla fantasia del falsificatore, e che potrebbero trarre in inganno l'agente accertatore: più difficile (d) avvedersene in caso di controllo manuale poiché si sentirebbe al tatto che si tratta di fotocopia a colori, una carta più sp (d) della carta valori normale. Osservando bene tramite un lentino contafili ci si può accorgere subito delle sbavature del cc (d) nei contorni; inoltre quando il tagliando fosse falsificato mediante cancellature e alterazioni varie, il riscontro risulterebbe (d) agevole.

In caso di incidente stradale devono necessariamente essere fatti controlli preventivi, perché in questo caso la compa (d) assicuratrice non avrebbe certo alcun interesse a rinnovare la polizza al proprietario di un veicolo che fosse stato coinvol (d) un sinistro.

Purtroppo molti contratti sono oggi vincolati alle caratteristiche del conducente e quindi non si dovrebbe più parlare "assicurazione del veicolo": ad esempio il veicolo risulterà assicurato solo nel caso in cui sia condotto da persona con regio titolo di abilitazione alla guida (patente in corso di validità).

In questo caso, qualora il veicolo venisse condotto da persona con patente scaduta o addirittura senza patente, o con patente falsa, il coinvolto in un incidente sarebbe costretto a rivalersi sul conducente e/o sul proprietario del veicolo mediante un'azione legale oppure rivolgendosi al Fondo Vittime della Strada che è sostenuto attraverso un prelievo pari al 2,5% su ogni polizza stipulata in Italia.

La quasi totalità delle compagnie assicuratrici ha poi inserito nelle polizze una clausola "subdola" e, secondo chi scrive è illegittima ed inutile: non verrà risarcito alcun danno qualora il conducente sia in condizioni psicofisiche alterate. Illegittima il fatto che il contratto di assicurazione è nato in prima istanza per tutelare coloro che impegnano a qualsiasi titolo la strada e subiscano un danno: quindi, inserendo questa clausola sulle caratteristiche psico-fisiche del conducente, si viene stravolgere completamente l'impianto normativo che caratterizzava l'obbligo di assicurazione del veicolo, di conseguenza risultando più tutelato chi subisse un danno causato da un conducente sotto effetto di sostanze stupefacenti. Non assicurano inoltre più le parti terze circa i possibili danni che per imperizia, guida pericolosa o semplice casualità, e determinino un danno e si escludono di fatto tutti i danneggiati dalla possibilità di rivalersi immediatamente mantenendo possibilità solo agendo per vie legali, con i tempi che questo comporterebbe.

Spesso nelle polizze è poi presente una clausola che stabilisce un numero massimo di incidenti per la guida in stato psicofisico alterato, ad esempio viene indicato un sicuro risarcimento in caso di guida in stato di ebbrezza, ma soltanto qualora questo sia il primo evento causato in questo stato (ad anche qui non è chiaro: la prima volta su quel veicolo o la prima volta per il conducente?): al secondo incidente per analogo motivo la polizza non coprirebbe. Da precisare che nella maggior parte dei casi le compagnie non risarciscono nemmeno il primo.

D'altra parte ai sensi dell'art.1914 C.C. [L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno] evidenzia come non sarebbe neppure necessario inserire nei contratti di assicurazione r.c. auto una specifica clausola evitare la corresponsione del danno qualora il conducente non fosse in perfette condizioni psico-fisiche, sia per assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope sia perché ha ecceduto nell'assunzione di alcolici.

Va ricordato come talvolta le polizze assicurative abbiano una specifica clausola legata "all'efficienza del veicolo". In caso mancata revisione, inefficienza del veicolo o qualora siano stati montati pneumatici non conformi a quelli indicati sulla carta circolazione (o pneumatici più vecchi di sei anni), questi fattori verrebbero ponderati accuratamente prima dell'evento risarcimento.

In caso di incidente senza copertura assicurativa del veicolo può accadere che il conducente si dia alla fuga; comportamento adottato sia da italiani che stranieri e che, se fermati, sovente giustificano l'assenza di assicurazione r.c. auto per mancanza di denaro.

Per ovviare al fenomeno della circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, vi è un solo modo: che gli agenti di polizia effettuino la loro funzione fermando e controllando in via preventiva i veicoli, verificando eventuali casi dubbi con visura telematica ANIA o telefonando direttamente alla compagnia.

Limitarsi a procedere alla verbalizzazione ai sensi dell'articolo 180 c.d.s. presupponendo la *buona fede* può determinare un fattore di rischio, rischio che poteva forse essere corso prima della diffusione della strumentazione tecnologica della quale oggi si dispone, *buona fede* che peraltro trovava piena soddisfazione nel verbale di cui al comma 3 dell'art. 376 (No di comportamento ai sensi del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 , G.U. 28.12.1992). Oggi però maggiori ed immediati controlli vengono imposti.

Infine la conseguenza della globalizzazione e della quasi totale libera circolazione di persone e merci (almeno per i Paesi UE e SEE) comporta la presenza di moltissimi veicoli stranieri in Italia: quelli aventi targa di un Paese UE, SEE, Svizzera o Croazia, prevedono la copertura assicurativa automatica, gli altri prevedono la carta verde oppure la polizza di frontiera. Sono poi in vigore accordi che possono cambiare anche repentinamente soprattutto per i Paesi non UE (si ricorda recentemente l'Albania è passata dall'assicurazione con carta verde a polizza di frontiera) e che, oltre a cambiare spesso, hanno nemmeno la reciprocità. Vi sono poi accordi unilaterali: ad esempio attualmente la nostra carta verde non ha valore in Albania ed il Marocco, mentre analogo documento rilasciato in questi Paesi ha validità in Italia. Non resta quindi che controllare se la casellina corrispondente all'Italia è barrata (in tal caso la carta verde non è valida ed occorre una polizza "frontiera" o un contratto con un'assicurazione italiana).

Da ricordare che esiste un web-site che comprende le polizze assicurative di tutti i Paesi europei che emettono carta verde: <http://www.cobx.org/en/index-module-assureurs.html>

Da questo sito internet è possibile controllare (mediante fax, telefono o e-mail) l'autenticità della polizza e della copertura assicurativa; per i veicoli stranieri extra UE deve essere controllata la carta verde, o la polizza di frontiera quando richiesta facendo riferimento poi all'UCI.

In caso di mancata copertura assicurativa si applicherà l'art. 193 (comma 2) c.d.s. con una sanzione amministrativa per 779,00 entro 60 giorni e sequestro del veicolo ai fini della confisca qualora non si paghi la sanzione e non si provveda ad effettuare una copertura assicurativa di almeno sei mesi. In caso di assicurazione falsa si applicherà l'art. 193 (comma 4) con il sequestro del veicolo ai fini della confisca e la sospensione della patente per un anno.
